

in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ECU risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*